SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

COMMISSIONI 3ª e 7ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri)

(7ª - Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione permanente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri » **(1111-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

« Aumento del contingente del personale fuori ruolo della pubblica istruzione presso il Ministero degli affari esteri » **(1780)**

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1111-B, con assorbimento del disegno di legge n. 1780)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 6, 10 e *passim*
CONTERNO DEGLI ABBATI (*PCI*) 8, 14
COSTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 9, 10
DELLA BRIOTTA (*PSI*) . . . . . *Pag.* 6
FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 10
GRANELLI (*DC*), *relatore alle Commissioni* . 2
MONACO (*MSI-DN*) 10
PARRINO (*PSDI*) 7
SAPORITO (*DC*), *relatore alle Commissioni* . 5
SPITELLA (*DC*) 10
ULIANICH (*Sin. Ind.*) . . . . 8, 9, 14 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri » (1111-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

« Aumento del contingente del personale fuori ruolo della pubblica istruzione presso il Ministero degli affari esteri » (1780)

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 1111-B, con assorbimento del disegno di legge n. 1780)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: « Aumento del contingente del personale fuori ruolo della pubblica istruzione presso il Ministero degli affari esteri ».

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Sono stati incaricati di riferire alle Commissioni sui due disegni di legge il senatore Granelli per la 3ª Commissione ed il senatore Saporito per la 7ª Commissione.

Ricordo che, per il disegno di legge n. 1111-B, i relatori riferiranno sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

GRANELLI, *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, onorevoli senatori, ci troviamo a esaminare per la seconda volta il provvedimento che era destinato alla sistemazione del personale precario che presta la sua attività nelle istituzioni scolastiche e culturali funzionanti all'estero. Ci troviamo ad esaminarlo dopo che una valutazione molto approfondita e dettagliata da parte della Camera ha introdotto profondi rimaneggiamenti, ha portato a riscrivere talune parti di articoli piuttosto importanti, creando, come capita sempre attraverso procedure di questo genere, alcuni miglioramenti per certi aspetti e faticosi compromessi per altri che appaiono di più difficile interpretazione. Comunque vorrei ricordare, prima di esprimere qualche osservazione all'insieme del provvedimento così come viene al nostro esame nuovamente proposto, che già nella discussione precedente, sia in Commissione che in Aula, io avevo avuto modo di fare presente che la procedura rivelava un difetto di fondo e che sarebbe stato auspicabile far precedere una legge organica di riforma delle istituzioni scolastiche all'estero, precisandone meglio compiti, funzioni e finalità, e successivamente inquadrare nell'ambito di strutture rinnovate, a seconda del mutamento delle situazioni, anche i problemi del personale. Purtroppo si è, anche per ragioni di necessità, scelta la procedura opposta; cioè, in parallelo a provvedimenti di normalizzazione del precariato sul territorio metropolitano, per la verità meno traumatica perchè si trova di fronte a delle strutture molto più consolidate, si è pensato di far seguire anche un doveroso atto di giustizia rispetto al precariato che opera in condizioni di difficoltà nei vari paesi all'estero. Sotto questo profilo il provvedimento meritava un'attenzione perchè sembrava ingiusto, nel momento in cui si sistemava il precariato sul territorio metropolitano, trascurarne una parte anche abbastanza consistente. Però l'insieme del provvedimento non ha superato il limite di una normalizzazione giuridica ed economica, oltre per quello che riguarda le progressioni di carriera e l'inserimento in ruolo, di un personale a fronte di istituzioni e di strutture che andranno profondamente modificate.

Ho voluto fare questa premessa, che rimane ancora valida come sollecitazione al Governo perchè si presentino progetti di riforma organica dell'intero settore, perchè i mutamenti che sono intervenuti alla Camera su vari aspetti del disegno di legge si muovono nella logica del provvedimento stesso, e non è che hanno rimosso il difetto di fondo che noi avevamo sollevato, e non hanno fatto entrare in questo testo norme re-

lative alle strutture e alle istituzioni, ma hanno seguito la logica del provvedimento che è quella della normalizzazione. Allora la prima conseguenza che dobbiamo trarre da queste osservazioni è che se anche volessimo, come del resto avremmo tutti i titoli per fare, ulteriori modifiche o miglioramenti di questa o di quella parte del provvedimento di legge, rimarremmo sempre all'interno di una misura che appare di normalizzazione del precariato anche per quanto riguarda le istituzioni all'estero e non verremmo incontro a quella esigenza più di fondo che avevo ricordato prima. Rimane il fatto importante di per sè che giustifica l'insieme del provvedimento, cioè l'aver dato maggior organicità al rapporto tra il Ministero degli esteri, la Pubblica istruzione e le altre amministrazioni statali che possono essere interessate al coinvolgimento di questo personale; aver eliminato talune sfasature di trattamento o talune impossibilità di utilizzo della propria professionalità; avere normalizzato con inserimenti in ruolo attraverso procedure anche abbastanza rigorose una situazione che appariva per certi aspetti insostenibile; avere introdotto strumenti abbastanza importanti come quello del corso di aggiornamento per questo personale che lavora all'estero spesso in condizioni di professionalità abbastanza discutibile, e avere anche cercato di introdurre nel provvedimento alcuni elementi di mobilità di questo personale che spesso rischia di rimanere all'estero quasi ossificato in funzioni che non rispondono più alla necessità di una maggiore freschezza nel rapporto tra cultura, Stati e collettività. Il fondo del provvedimento, quindi, merita sostegno. Nel merito di alcuni articoli, così come vengono dalla Camera, certamente si potrebbero fare molte osservazioni; non mi metto, per il momento, su questa strada, anche se accenno a qualche elemento tra i più importanti. Per esempio, l'articolo 4 che introduce il principio della copertura dell'onere derivante dall'attuazione di questo provvedimento attraverso l'utilizzo di 500 milioni annui del capitolo 3577 del Ministero degli affari esteri, che è quello riguardante l'emigrazione, viene a utilizzare una formula abbastanza impropria di copertura finanziaria, anche se, evidentemente, la disponibilità del Ministero a questo proposito è comprensibile dal momento che si tratta di un servizio che è destinato in gran parte, ma non soltanto, in relazione alla situazione dei nostri connazionali emigrati; quindi, per esempio, ci sarebbero state formule più prudenti di copertura, per lo meno collegando l'onere necessario, tra l'altro, alle esigenze reali; al numero dei posti da sistemare o da sostituire, e non a cifre generiche che non sappiamo se saranno o non saranno utilizzate. È anzi augurabile che per il futuro il Governo provveda, ove resti ferma questa formulazione, a una copertura più razionale dal punto di vista finanziario del provvedimento stesso.

Devo anche dire che l'articolo 7, uno dei più importanti secondo me perchè stabilisce il principio della mobilità, è diventato ancora più complesso con una casistica di anni, senza escludere deroghe che sono previste in altri articoli, e contiene una concezione della mobilità che, secondo me, non è tanto corrispondente alle discussioni profonde che abbiamo fatto in questa sede e in Aula. Io credo che non sia accettabile la tesi di chi ritiene, sulla base di un contratto a tempo indeterminato, di poter restare all'estero fino al raggiungimento della pensione, perchè la funzione nel mondo dell'attività culturale è una funzione molto delicata e il collegamento con la vita sociale, culturale e civile italiana è importante anche in vista dell'ulteriore specificazione professionale ai fini poi della funzione da svolgere in questo o quel paese. Però la mobilità andava, e va intesa, non come un meccanismo automatico di sostituzione — per cui quando scatta una certa età c'è il puro e semplice rientro nel territorio metropolitano — bensì tenendo conto della necessità, che vige per esempio nel campo della diplomazia, di utilizzare un personale che ha acquisito dei meriti e delle capacità attraverso una mobilità che si dirige dall'estero verso l'Italia, ma anche dall'Italia verso l'estero, in modo da non disperdere il carattere professional-

mente sempre qualificato del personale. Qui si ha invece l'impressione di un meccanismo piuttosto statico che giustamente colpisce l'accumularsi di una posizione di privilegio per chi è rimasto troppo tempo in una funzione e di una discriminazione molto generica nel rientro sul territorio nazionale, senza alcuna previsione di un ritorno a utilizzare energie di questo genere che potrebbero, adeguatamente formate, non essere disperse sul piano della nostra presenza all'estero; mi riferisco soprattutto al delicato settore degli istituti di cultura, più che all'attività scolastica.

Ci sono poi problemi complessi sui quali, probabilmente, il senatore Saporito potrà intrattenerci con maggiore competenza dei meccanismi vigenti per la Pubblica istruzione, problemi che sono quelli relativi agli esami, alle prove, a corsi, a trattamenti giuridici ed economici, sui quali una certa attenzione deve essere manifestata perchè in una situazione molto complicata come quella che abbiamo di fronte non sono da escludere ricorsi ai vari livelli per contestare i provvedimenti che potranno essere addotti.

Per concludere, avremmo due possibilità davanti a noi: o tentare ulteriormente di migliorare il provvedimento nelle parti che realisticamente ci sembrano migliorabili esponendoci a un rischio piuttosto grave, cioè quello di non liberare il disegno di legge del suo difetto di fondo e, al tempo stesso, di aprire una nuova conflittualità con l'altro ramo del Parlamento e far slittare, almeno di un anno, il provvedimento; oppure rimetterci ad una valutazione più realistica che è quella di approvare il testo pervenutoci dalla Camera, non perchè siamo entusiasti di tutte le modifiche che sono state introdotte, ma perchè riteniamo che sia assolutamente urgente por fine, speriamo una volta per tutte, ad una situazione precaria dal punto di vista del rapporto giuridico ed economico di tanto personale. In sostanza noi avviamo un tentativo di normalizzazione e per strada, nell'attuazione, cercheremo con iniziative nostre o del Governo di modificare e perfezionare questi meccanismi. Del resto vigilanza parlamentare ci vorrà, perchè in questo provvedimento di legge (li ho contati e non so sino a qual punto ho contato bene) sono previsti qualcosa come nove o dieci decreti che dovranno essere emanati di concerto fra Esteri, Pubblica istruzione e altre amministrazioni dello Stato e sappiamo che ogni decreto apre uno spazio di discrezionalità per l'Amministrazione. Sappiamo poi che i bandi di concorso e le procedure per l'immissione nei ruoli possono essere fatti in un modo oppure in un altro, quindi c'è comunque la necessità, nelle Commissioni di merito, di esercitare una funzione di controllo parlamentare in ordine all'attuazione di un provvedimento che qui è indicato in linea di massima, ma per certi aspetti delicati è demandato alla concertazione che, fra l'altro, è uno degli aspetti positivi della normativa. Infatti, quello che noi abbiamo considerato come positivo è avere aperto un dialogo più organico fra amministrazioni diverse (Esteri, Pubblica istruzione e altre amministrazioni) su una materia abbastanza mista, anche se devo dire una mia impressione: c'è un po' di malizia nella modifica del titolo di questo provvedimento, perchè è giusto e corrisponde alla realtà dello stesso aggiungere, alla revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato per le istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, i « connessi servizi del Ministero degli affari esteri », perchè questi servizi ci sono, ma ho l'impressione che si tenda a ripetere nel titolo la contrapposizione tra funzionalità diverse che pongono da una parte la scuola e le istituzioni culturali e, dall'altra, generici servizi del Ministero degli esteri nella vita degli altri paesi, il che forse ripropone ancora una volta quella contrapposizione di competenze di varie amministrazioni che noi avevamo cercato di superare e che il meccanismo dei decreti concertati tenderebbe a far superare.

Concludo, signor Presidente e onorevoli senatori, dicendo che per le ragioni che ho espresso e pur rimettendomi, una volta sentito il parere del Governo, alla volontà delle Commissioni, propendo per l'approvazione del provvedimento pervenutoci dalla Camera dei deputati per i motivi di urgenza prima ricordati, molti essendo gli spazi che restano

aperti sia per il controllo parlamentare, sia per iniziative o di carattere parlamentare o governativo su quei punti che nell'attuazione delle norme stesse dovessero dar luogo a inconvenienti o non risolvere i problemi per i quali sono stati studiati.

S A P O R I T O , *relatore alle Commissioni.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho che da aggiungere pochissime considerazioni a quelle svolte dal senatore Granelli e fare alcune premesse di carattere generale.

Sappiamo che in questi giorni il Ministero degli esteri è entrato nel vivo della discussione della nuova disciplina di superamento della vecchia legge n. 153 che regola la scolarità all'estero. E nelle discussioni svolte con le forze sociali e sindacali si è fatto riferimento alla urgenza di questo provvedimento di sistemazione del precariato all'estero, come prima fase per passare poi alla fase successiva di verifica istituzionale di tutti i problemi della scolarità. Stamane, anche la 7ª Commissione ha dato il parere sul decreto delegato di attuazione della direttiva CEE n. 77/486 concernente appunto la formazione scolastica dei figli dei lavoratori emigranti.

Quindi, l'esame del presente disegno di legge sopraggiunge, direi, in una fase di piena evoluzione di tutta la materia, di pieno riassetto del settore della scolarità che per noi è essenziale. Ma se vi sono da questo punto di vista motivi di urgenza, altri ve ne sono dal punto di vista di una valutazione di carattere politico. Ricordo, infatti, ai membri delle Commissioni l'impegno solenne assunto nell'Aula del Senato di mantenere la contestualità dell'approvazione dei due provvedimenti. Alcuni mesi sono trascorsi dalla approvazione della legge n. 270, sul precariato scolastico metropolitano, ma mi sembra che siamo ancora in tempo per mantenere la promessa fatta di esaminare ed approvare questo provvedimento relativo ai precari della scuola all'estero.

Anch'io mi rendo conto che sono stati introdotti dalla Camera dei deputati elementi che forse non c'entrano e soluzioni che forse avrebbero bisogno di maggiore meditazione; ma nonostante questo ci troviamo comunque di fronte ad un disegno di legge che non snatura il quadro di riferimento delineato da questo ramo del Parlamento per l'approvazione del provvedimento n. 1111. E, pertanto, non credo che le nostre riserve ci possano impedire di approvare rapidamente il testo al nostro esame, che deriva (lo debbo ricordare) dalla connessione tra il provvedimento originario n. 2777 (della Camera) e il disegno di legge governativo n. 1780 (del Senato) riguardante la sistemazione del personale fuori ruolo della Pubblica istruzione presso il Ministero degli esteri. Forse per questo anche il titolo del disegno di legge è stato cambiato, essendosi arricchito il testo originario con il disegno di legge governativo.

Quali sono le novità di fondo che interessano strettamente la 7ª Commissione? Intanto la omogeneizzazione rispetto al disegno di legge n. 2777. I meccanismi, quindi, le procedure, gli slittamenti di tempi sono riportati integralmente in questo disegno di legge; così come viene prevista la clausola dell'attualità del posto di lavoro che era stata introdotta nella fase finale dell'esame del disegno di legge n. 2776 (della Camera) e che qui ritroviamo, per evitare azioni di « ripescaggio » di rapporti ormai cessati.

Quindi, si cerca di cristallizzare, così come si era fatto per il precariato in Italia, la situazione ad una certa data per ottenere la valutazione sotto il profilo giuridico ed economico ai fini della sanatoria prevista. Ovviamente i meccanismi poi, sono differenziati a seconda delle situazioni stesse, cioè delle situazioni precedenti alla data richiesta o delle situazioni createsi sulla base di leggi particolari.

Positiva sembra la definizione dei piani di destinazione all'estero, che noi avevamo indicato come piani pluriennali e che qui vengono precisati come piani triennali di utilizzazione, con tutte le correzioni, le verifiche e gli aggiornamenti possibili per adeguarli alle esigenze. Non mi sembra che vi siano altre novità particolari, salvo l'inclusione anche del personale delle scuole elementari (che nel testo precedente non veniva considerato), con delle norme che riguardano le

commissioni la cui composizione viene modificata in relazione alla destinazione all'estero di tale categoria.

Penso che tutti abbiano ricevuto telegrammi che sollecitano da un lato e che, dall'altro, richiamano l'attenzione su alcuni articoli, come l'articolo 5 e l'articolo 7 in particolare per quanto riguarda la durata del servizio all'estero. Il che sta ad indicare che vi sono interessi che in qualche modo finiscono con l'essere colpiti. Quando si parla di mobilità si stabilisce un principio che noi avevamo tenuto largamente presente in sede di prima lettura del disegno di legge. Certamente la mobilità comporta anche una riduzione di spazi di autonomia e di situazioni giuridiche forse acquisite. Non so se siamo sul piano della legittimità o illegittimità costituzionale da questo punto di vista; ma eventualmente gli interessati faranno valere le loro ragioni nelle competenti sedi. Certamente, se avessimo avuto il tempo di formulare una normativa più organica per quanto riguarda la permanenza all'estero, avremmo anche potuto considerare questo problema. Ma i motivi di tempo e la necessità di dare una risposta a coloro che stanno aspettando questo provvedimento ci inducono a non prendere in consideraizone le sollecitazioni ad una maggiore meditazione e di chiedere, invece, così come ha fatto il senatore Granelli, una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Granelli e Saporito e dichiaro aperta la discussione generale.

DELLA BRIOTTA. Desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, pur condividendo alcune osservazioni fatte dai senatori Granelli e Saporito che ci inviterebbero anche ad una riflessione.

Non vogliamo ripetere qui in dettaglio il giudizio che diamo sul disegno di legge, perchè non credo che ce ne sia il tempo; vogliamo solo esprimere le ragioni per cui, a nostro parere, il provvedimento va approvato rapidamente.

Il disegno di legge riporta la gestione delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero ad un quadro di razionalità. Questo era necessario! Si modificano le procedure per il reclutamento del personale, per la selezione, per l'aggiornamento, con un coinvolgimento maggiore del Ministero della pubblica istruzione. Questi sono aspetti largamente positivi. La responsabilità politica resta al Ministero degli esteri (è un punto fermo anche questo, che abbiamo sempre difeso in Senato), ma vi deve essere il supporto tecnico di chi ha studiato pedagogia, didattica, linguistica, per le quali è abilitato il Ministero della pubblica istruzione, la cui presenza non va vista come una inclusione in zona vietata. Qualcuno l'ha così giudicata, ma penso che la controversia non meriti di essere presa in considerazione.

Si è raggiunto un accordo che salvaguarda princìpi e aspetti pratici e che va gestito bene, con molta serietà: è anche questo uno degli aspetti positivi, come hanno rilevato i senatori Granelli e Saporito.

Abbiamo davanti a noi i risultati disastrosi di una politica migratoria secolare, quando abbiamo mandato all'estero milioni di cittadini che portavano con sè solo l'identità culturale del villaggio di provenienza e che per sfuggire al giudizio spesso impietoso degli autoctoni si sono fatti assimilare dolorosamente e rapidamente. Per gli emigranti della seconda e della terza generazione (purtroppo oggi è questo il problema) l'apprendimento della lingua italiana avrà il significato di una lingua straniera. Dobbiamo però affrontare anche il problema di questi e di quelli che restano della prima generazione. Non è entusiasmante tutto questo e dobbiamo ammetterlo; ma credo che, così come affrontiamo la situazione con questo disegno di legge, facciamo un passo avanti.

Il secondo aspetto riguarda la utilizzazione del personale che entra nei ruoli. E debbo ammettere che qualche rilievo qui si può fare. Noi cerchiamo forme di collaborazione con i paesi stranieri che portino all'inserimento dei corsi di lingua italiana nel *curriculum*, che è essenziale per la presenza della nostra cultura che non può essere affidata solo ai connazionali, e per ottenere

una compartecipazione finanziaria per il pagamento del personale. Questo è il tema della direttiva comunitaria per i paesi della CEE, ma è anche il tema di accordi bilaterali con altri paesi.

Debbo fare però alcune osservazioni. Con i corsi della legge n. 153 raggiungiamo circa 200.000 scolari in tutto il mondo, forse meno; la potenziale utenza ai corsi di italiano può essere oggi fissata intorno ad un milione di scolari, e la tendenza è all'aumento. Per l'estero non valgono le stesse preoccupazioni circa il decremento demografico che, invece, potevano rappresentare una riflessione molto seria da questo punto di vista per il precariato interno. Le preoccupazioni nascono semmai dal fatto che con la permanenza all'estero assicurata per un periodo piuttosto lungo si viene a creare una situazione obiettivamente rigida che emergerà quando si andrà a modificare la legge n. 153 e quando si otterrà una corretta applicazione della direttiva comunitaria. Cosa, però, che a mio avviso andrà per le lunghe perchè sappiamo bene quale sia l'atteggiamento dei vari governi. Se si esclude la disponibilità tedesca e in parte belga, con gli altri paesi non si fanno molti passi avanti. Quindi, io non condivido in sostanza l'opinione di quanti sostengono che tutto si bloccherebbe con l'attuale situazione e si renderebbe immodificabile almeno per un sessennio. C'è un po' di rigidità, ma non credo che questa sia una ragione valida per non andare ad una rapida approvazione del disegno di legge.

Torno a sottolineare che la domanda di cultura italiana da parte delle nostre collettività all'estero è così grande e crescente che richiederà in futuro un impegno che va ben oltre il modesto contingente attuale. Parlano le cifre: almeno un milione di giovani interessati all'apprendimento della lingua. Semmai dovremo preoccuparci delle possibili proliferazioni di nuove forme di precariato attraverso la miriade di enti esistenti in ogni parte del mondo, qualche volta necessari, altre volte no. Quindi, credo che per tutte queste ragioni, senza entrare nei problemi di dettaglio, daremo voto favorevole al disegno di legge così com'è, nella convinzione di fare cosa giusta e utile.

Aggiungo (e qui condivido quanto ha detto il senatore Saporito) che negli ultimi anni le agitazioni del personale scolastico allo interno ma soprattutto all'estero hanno creato una situazione difficile. Non so se siamo stati o se qualcuno è stato incauto, ma credo che anche questo sia un argomento che ci consiglia di chiudere rapidamente questa vicenda e arrivare all'approvazione.

P A R R I N O . Molto brevemente, anche per ragioni di tempo, mi dichiaro complessivamente favorevole all'approvazione del testo che viene presentato, pur condividendo le argomentazioni e le perplessità che i relatori Granelli e Saporito hanno testè illustrato.

Però, a fronte di queste perplessità, che sarebbero meritevoli di ulteriore attenzione, c'è la necessità di non prorogare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge perchè, com'è già stato detto, ciò ci porterebbe molto lontano.

Quindi, complessivamente, pur condividendo le motivazioni esposte, sono favorevole alla sua approvazione così come ci viene presentato. E questo anche per un motivo molto semplice: perchè già si era ritenuto opportuno che i due disegni di legge sul precariato interno ed estero (atti Senato n. 1111 e n. 1112) venissero approvati anche dall'altro ramo del Parlamento in un'unica seduta, come si era fatto al Senato, per rispondere alle legittime aspettative di circa duemila precari all'estero, docenti e non, che, in una situazione di instabilità e complessivamente anomala, si trovavano, di fronte all'opinione pubblica nazionale ed estera, in uno stato di inferiorità non avendo nessun contratto nè alcuna forma di garanzia del posto di lavoro.

Ricordo semplicemente a titolo informativo che dal 1962 ad oggi in Italia sono state varate molte leggi nell'ambito del precariato della scuola che hanno consentito a molti di poter accedere ai ruoli con forme diverse di immissione.

Non mi prolungo oltre per la brevità che avevo preannunciato, anche se avevo preparato altre considerazioni, e dico solo che oggi, almeno per la parte che ci compete, dobbiamo provvedere rapidamente ad una

votazione al fine di mettere i colleghi insegnanti all'estero nelle condizioni di poter operare con maggiore tranquillità.

Voglio fare solo un'ultima considerazione in ordine al periodo di permanenza all'estero perchè ha dei risvolti negativi. Infatti, se il risvolto positivo è dato dal ricambio nella cultura all'estero, quello negativo (lo ha detto anche il relatore Granelli nel suo intervento) è che queste potenzialità di cultura createsi complessivamente vadano perdute.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Penso che non sia il caso di ripetere le cose che abbiamo detto un anno fa e che del resto sono state egregiamente riprese dai relatori.

Siamo perfettamente d'accordo con il senatore Granelli sulla necessità di mutamenti strutturali che vadano oltre una semplice modifica della legge 3 marzo 1971, n. 153, e su quella di rinviare la sistemazione del personale. Questo disegno di legge, diversamente dalla legge n. 270 (quella sul precariato « metropolitano »), appare una pura e semplice legge sul precariato, quindi insufficientemente tesa a dare indicazioni dalle quali possano nascere mutamenti strutturali.

Mi sembra che siamo tutti d'accordo sull'urgenza, anche per quei necessari coordinamenti con gli effetti della legge n. 270, relativi alla questione dei concorsi abilitanti i cui termini devono essere rispettati anche dagli incaricati all'estero.

Quindi siamo favorevoli ad una approvazione senza emendamenti, certamente con le stesse perplessità da noi espresse un anno fa.

Il senatore Della Briotta aggiungeva — ed io sono d'accordo con lui — la necessità di fare attenzione al pericolo che, attraverso alcuni enti, s'introducano nuovi precariati.

Vi sono poi alcune perplessità nuove alle quali accenno brevissimamente, ma che, proprio per motivi di urgenza e necessità, non ci portano ad assumere atteggiamenti contrari. Nell'articolo 4 vediamo fortemente ridotti i compiti della commissione sindacale attraverso la soppressione del secondo comma che riguardava i pareri; questo non ci trova assolutamente d'accordo: ci sembra che lo spirito di questo articolo sia profondamente cambiato. Sull'articolo 6 e sulla questione del raddoppio del personale, che passa da cinquanta a cento, dobbiamo dire che, se effettivamente è necessario un raddoppio, finora queste persone o hanno lavorato di notte oppure non era assolutamente possibile che facessero fronte ai loro compiti. Ci sembra comunque un aumento molto forte, tanto più essendo queste cose collegate con quello che ha detto il senatore Granelli a proposito dei 500 milioni trasferiti da altro capitolo.

Anche sulla questione dei quattro anni aggiunti al primo settennio abbiamo molte perplessità: ci sembra che la misura di undici anni vada nel senso di una rigidità piuttosto contraria a quella mobilità nei confronti della quale gli intervenuti hanno espresso parere favorevole, e non solo questa volta.

ULIANICH. Mi pare che questa normativa sia piatta, schiacciata su una realtà da sanare, e senza apertura di nuovi orizzonti. Se ci chiediamo quali nuove prospettive ci siano per i nostri istituti di cultura e per l'insegnamento della lingua italiana all'estero, non troviamo qui nessuna risposta. Interessante è esaminare, anche come costume legislativo, l'articolo 1, e confrontarlo con l'articolo 4 del testo approvato dalla Camera. All'articolo 1, secondo comma, si afferma: « La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto ... ». Passiamo ora all'articolo 4 per vedere quali siano questi contingenti. L'articolo 4 recita: « Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del per-

sonale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero ... ». Dopo di che, letto l'articolo 1 e l'articolo 4, non si sa assolutamente nulla.

Questo è un modo di legiferare assurdo. Il Parlamento non ha la benchè minima idea della quantità e mi sembra che questo non sia un discorso pulito, onesto, ma un discorso che va nella direzione a cui accennava prima il collega Granelli: rinviamo a decreti, ma non sappiamo assolutamente cosa ci sarà in essi e quali sorprese potranno riservarci.

Il senatore Della Briotta ha parlato prima di 200.000 fruitori delle scuole italiane all'estero. Ma potrebbero essere anche un milione, che potremmo trovare già soltanto nelle zone del Brasile. In ogni caso e nel complesso il milione di fruitori è cifra estremamente bassa rispetto alle richieste che ci sono nei confronti della scuola italiana e dell'apprendimento della lingua italiana.

In secondo luogo, per quanto riguarda gli istituti di cultura, devo dire in questa sede (perchè nella nostra Commissione non è possibile toccare argomenti demandati al Ministero degli esteri) che vi sono istituti che stanno morendo. Non si capisce, per esempio, perchè l'addetto culturale italiano sia stato tolto a Brasilia.

L'Istituto italiano di cultura di Brasilia sta morendo e il nostro Ministero degli esteri dovrebbe saperlo. Lo stesso accade a Rio de Janeiro dove esiste un istituto di cultura che funziona per la buona volontà degli addetti al Consolato generale e delle istituzioni private che si sono associate. Manca (e andando in giro per il mondo lo si vede con chiarezza) una politica del Ministero degli esteri per quel che riguarda l'avanzamento e l'affermazione della cultura italiana all'estero e, in primo luogo, non vengono forniti gli strumenti necessari alla conoscenza della lingua italiana. Fa veramente impressione vedere presso le nostre sedi diplomatiche con quanti problemi irrisolti abbia da combattere il nostro personale senza che il Ministero degli affari esteri se ne interessi. So di ambasciatori che mandano relazioni su questi argomenti senza trovare alcuna risposta.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non esageriamo. Molte critiche sono giuste, ma non bisogna generalizzare in senso assoluto.

U L I A N I C H . Non le farò i nomi, ma ho le prove di quello che dico; non sono abituato ad esagerare.

Per quanto riguarda invece il discorso del passaggio in ruolo del precariato all'estero, ci troviamo d'accordo, anche se il Gruppo della sinistra indipendente ha avanzato delle riserve già in Aula, nel luglio dello scorso anno, per quanto concerneva il problema dell'assunzione in ruolo del precariato cosiddetto « metropolitano ».

Per quanto concerne l'articolato, mi pare che l'articolo 2 vada considerato positivamente. All'articolo 3 faccio un'osservazione di sintassi italiana. Si legge: « tranne che trattasi di destinare all'estero »; in sede di coordinamento, si ponga un presente congiuntivo invece di un presente indicativo. Desta poi perplessità il fatto che sia stato soppresso il secondo comma del testo dell'articolo 3 da noi approvato, diventato ora articolo 4. Si ha inoltre la sensazione che l'articolo 5 sia in leggera contraddizione con l'articolo 22. Mi associo anche a quanto detto dal relatore Granelli in ordine all'articolo 7: la mobilità, la dialettica tra personale esistente all'estero, l'aggiornamento e il ritorno in patria mi sembrano vitali per una politica di cultura fresca che deve essere promossa all'estero.

Non capisco molto lo spostamento di date nell'articolo 9. Positivo mi pare ancora il discorso — del resto già presente nell'articolo 16 del testo da noi approvato — relativo all'aggiornamento, quantunque anche su questo piano siano assenti differenziazioni e specificazioni: « aggiornamento » è un termine la cui sostanza non viene affatto puntualizzata. Ci sono poi elementi che meglio avrebbero potuto essere collocati in una revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382: così l'ultima parte dell'articolo 19 e la prima parte dell'articolo 20. Se ci fosse stata la possibilità di non ritardare l'*iter* di questo disegno di legge, avrei proposto di togliere questi commi e

di inserirli nel disegno di legge n. 1936 ora in discussione avanti alla 7ª Commissione. Mi sembra ambiguo l'articolo 34 che è stato aggiunto nella redazione della Camera; non capisco cosa significhi: « Le disposizioni della presente legge vengono estese, in quanto applicabili, anche al personale insegnante che presti servizio nei paesi in via di sviluppo... ». Non è detto da nessuna parte e neppure nell'articolo 1 che il disegno di legge tratti di personale insegnante soltanto nei paesi sviluppati e quindi non capisco che senso abbia parlare di paesi in via di sviluppo. A meno che non si intenda riferirsi a insegnanti sparsi, non agganciati a nessun tipo di scuola: nel qual caso si sarebbe dovuto specificare il senso di questo articolo.

Ci sono queste ed altre osservazioni che non formalizzo perchè mi sembra necessario arrivare al più presto possibile alla votazione di questo testo di legge.

Il Gruppo della Sinistra indipendente, comunque, si asterrà dal voto sul provvedimento.

M O N A C O . A parte alcune osservazioni importanti del senatore Ulianich, ritengo che o si accetta di chiudere o si deve riaprire l'intero esame del problema.

Pertanto, il Gruppo del MSI-DN preme perchè si concluda il discorso sul precariato, così all'estero come all'interno.

S P I T E L L A . Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole della Democrazia cristiana sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, faccio anch'io eco alle affermazioni dei relatori Granelli e Saporito, nonchè ad altre preoccupazioni emerse nel corso del dibattito.

In effetti, parte nell'impostazione iniziale parte nella dissusione svoltasi alla Camera, alcune incongruenze, alcune difficoltà sono emerse. Tuttavia ci rendiamo tutti conto dell'urgenza di dare una prima soluzione di carattere legislativo al complesso problema al nostro esame e pertanto non vogliamo sottrarci alla necessità di approvare il provvedimento, pur rilevando che si renderanno necessari alcuni perfezionamenti. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 7, richiamandomi a quanto diceva il collega Ulianich sulla situazione degli istituti italiani di cultura: certo, dovremo giungere ad una definizione più precisa, più adeguata, della loro fisionomia, trovando un punto di intesa più intensa tra le competenze del Ministero degli esteri, quelle del Ministero della pubblica istruzione e quelle del Ministero per i beni culturali ed ambientali, perchè effettivamente la situazione attuale è, in molti luoghi, largamente insoddisfacente. Per di più tale articolo, con i limiti che pone alla permanenza nelle sedi di istituti anche di direttori di particolare rilievo, di grande esperienza e di grande prestigio culturali, probabilmente complicherà ed aggraverà ulteriormente la situazione. Di problemi ve ne sono poi ancora altri, per cui la necessità di riconsiderare la materia, e con maggior tempo a disposizione, esiste: dovremo insomma vedere se non sia il caso, anche attraverso ulteriori iniziative legislative, di pervenire, ripeto, ai necessari perfezionamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C O S T A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Se dovessimo aprire una discussione sui problemi che sono stati prospettati non riusciremmo a pervenire a quella rapida approvazione del disegno di legge che da tutti è stata auspicata. Mi limiterò pertanto a raccomandare una pronta approvazione delle modifiche apportate al testo del provvedimento dalla Camera dei deputati.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Rivolgo anch'io l'invito alle Commissioni di voler approvare le modifiche al loro esame, dato che l'emanazione delle relative norme condiziona necessariamente l'applicazione della legge n. 270 del 20 maggio 1982.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, tenendo conto degli orientamenti emersi dal dibattito, si prenderà a base di discussione il disegno di legge n. 1111-B, del quale verranno prese in esame le singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1111-B nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

DESTINAZIONE ALL'ESTERO

Art. 1.

(*Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero*).

Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonchè alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.

La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.

Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.

L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.

Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.

Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.

Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.

Terminate le prove di esame si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.

Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.

Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.

Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette

graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.

Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.

Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi dal terzo al tredicesimo non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma quattordicesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quindicesimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Personale insegnante delle scuole elementari)

Alle istituzioni scolastiche straniere può venire assegnato anche personale insegnante delle scuole elementari. Ad esso si applicano l'articolo 15 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e l'articolo 6 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546. Nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è aggiunto alla lettera *c*) (« Personale in servizio presso istituzioni scolastiche e culturali straniere ») il seguente punto 20: « Docente presso Istituti di istruzione primaria - assegno mensile lordo lire 75.000 ».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 2 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Composizione delle commissioni giudicatrici)

Per il personale da destinare alle istituzioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un docente universitario di ruolo o da un ispettore tecnico o, tranne che trattasi di destinare all'estero personale ispettivo, da un preside o da un direttore didattico in servizio.

Esse sono costituite da altri quattro membri, di cui due in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, uno appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate e che abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, ed un esperto per materie specifiche.

Per il personale da destinare alle istituzioni culturali italiane all'estero le commissioni giudicatrici degli esami sono presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

Esse sono costituite da altri quattro membri in modo da assicurare la presenza di un appartenente alla categoria di personale cui le prove di esame sono riservate, il quale abbia preferibilmente esperienza di servizio all'estero, nonchè la presenza di esperti per materie specifiche.

In relazione al numero degli aspiranti le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate in modo da costituire sottocommissioni, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni.

I componenti delle commissioni che appartengono al personale docente universitario o al personale ispettivo-tecnico, direttivo o docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica sono designati dal Ministro della pubblica istruzione a seguito di sorteggio tra i nominativi compresi in appositi elenchi formati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni sono nominate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati a seconda del personale cui si riferisce la destinazione all'estero.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il settimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(*Contingenti del personale da destinare all'estero*)

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, sono stabiliti, secondo i piani triennali di cui al precedente articolo 1, i contingenti del personale di ruolo dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonchè alle istituzioni culturali italiane all'estero, tenendo conto delle indicazioni fornite dalle autorità diplomatiche e consolari anche in riferimento ad osservazioni e proposte di apposite commissioni sindacali istituite presso ciascun consolato in analogia a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

I contingenti di cui al precedente comma sono soggetti a revisione annuale.

Il decreto di cui al precedente primo comma fisserà altresì il limite massimo della spesa.

In prima applicazione della presente legge i contingenti del personale di ruolo attualmente esistenti sono ampliati in corrispondenza al numero di personale precario che sarà immesso in ruolo per effetto di quanto previsto dal successivo titolo II.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma del testo approvato dal Senato.

CONTERNO DEGLI ABBATI. I senatori del Gruppo comunista sono contrari a tale soppressione.

ULIANICH. Propongo il ripristino del secondo comma dell'articolo 3 del testo del Senato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta del senatore Ulianich, tendente a ripristinare il seguente comma, da inserire dopo il primo:

« Il console, nelle funzioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ogni qualvolta si proceda in ordine alle materie sottoindicate convoca prima la commissione di cui al precedente comma per esporre alla stessa gli elementi conoscitivi concernenti la situazione dei posti di contingente e i criteri generali ai quali intende attenersi per l'adeguamento delle nomine del personale ».

Non è approvata.

Metto ai voti il secondo comma del testo modificato dalla Camera dei deputati corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Il terzo e il quarto comma, corrispondenti ai commi quarto e quinto del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, nel testo trasmesso dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(*Decreti per il reclutamento del personale di ruolo*).

I decreti per il reclutamento del personale di ruolo di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative procedure saranno applicate dall'anno scolastico successivo. Nel periodo intermedio continua ad applicarsi il procedimento di reclutamento previsto dalle norme precedentemente vigenti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

(*Amministrazione delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero*).

Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.

Il contingente complessivo del personale da assegnare ai servizi di cui al precedente comma è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro.

Il contingente del personale di cui agli articoli 3 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successiva modificazione, e 12 della legge 3 marzo 1971, n. 153, da collocare fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è elevato da 50 a 100 unità.

Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante riduzione del capitolo 3577 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

U L I A N I C H . Chiedo che i commi aggiuntivi, inseriti dalla Camera dei deputati, vengano messi separatamente in votazione e preannuncio che i senatori del gruppo della Sinistra indipendente si asterranno dalla votazione sul terzo comma aggiunto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo all'esame delle modificazioni all'articolo 6.

I primi due commi, corrispondenti all'intero articolo 4 del testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il sesto comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 5 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(*Durata del servizio all'estero*).

La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non può essere superiore ad un periodo com plessivo di 10 anni scolastici.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilità di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potrà essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:

a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;

b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso.

Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali dopo il superamento dell'anno di prova.

U L I A N I C H . Chiediamo che i commi dell'articolo in esame vengano messi ai voti separatamente, e a nome dei senatori del

gruppo della Sinistra indipendente, preannuncio la nostra astensione dalla votazione sul secondo comma dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto. metto ai voti il primo comma (corrispondente all'intero articolo 5 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NON DI RUOLO ALL'ESTERO

Art. 8.

(*Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato*).

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione.

Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purchè siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati.

L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente è disposta alle condizioni e secondo le modalità di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi terzo, quarto e quinto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(*Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati a tempo determinato*).

Sono immessi in ruolo gli insegnanti incaricati a tempo determinato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81 ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981, subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione, ove prescritta, mediante la partecipazione alla apposita sessione riservata di esami di abilitazione prevista per il corrispondente personale delle scuole metropolitane, dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1983 se in possesso di incarico già in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1984, se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale conseguono l'abilitazione.

Gli insegnanti incaricati a tempo determinato, che abbiano svolto l'incarico in ordine o grado di scuole diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione di cui sono in possesso, sono immessi in ruolo, con le modalità e decorrenze di cui al presente articolo, per l'insegnamento per il quale sono incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi terzo e quarto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 9 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 8 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

(*Personale incaricato di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327*).

Il personale incaricato con decreto del Ministro degli affari esteri, di cui all'articolo 42, comma terzo, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è immesso, anche in soprannumero, a seconda del titolo di studio posseduto, nei ruoli delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e con effetti economici dal 10 settembre 1982.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 9 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

(*Insegnanti incaricati di attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano*).

I precedenti articoli 8 e 9 si applicano, alle condizioni e secondo le modalità e decorrenze in essi stabilite, anche agli insegnanti, in servizio all'estero, incaricati a tempo indeterminato o, rispettivamente, a tempo determinato, che siano stati assunti per attività non previste dall'ordinamento scolastico metropolitano.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta per l'insegnamento per il quale è valido il titolo di abilitazione già da loro posseduto o da loro conseguito nella sessione di esami prevista dal precedente articolo 9, alla quale sono ammessi sulla base del titolo di studio posseduto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 10 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

(*Mantenimento in servizio del personale da immettere in ruolo*).

Il personale incaricato da immettere in ruolo per effetto dei precedenti articoli 8, 9 e 11 è mantenuto in servizio sino alla immissione in ruolo.

Per il personale non abilitato l'ulteriore mantenimento in servizio dopo l'espletamento dell'apposita sessione di esami di abilitazione è subordinato al superamento degli esami stessi.

Per il personale che non li superi il mantenimento in servizio cessa al termine dell'anno scolastico in cui gli esami sono stati ultimati.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore per il quale il personale risulta incaricato nell'anno scolastico 1981-82.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, nel testo trasmesso.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

(*Insegnanti supplenti*).

Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane, prevista dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981.

Il personale supplente di cui al precedente comma ha titolo a partecipare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, qualora prescritta, alla sessione riservata, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, ai

sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, già abilitati, che abbiano prestato un anno di servizio in qualità di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 e 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e fossero in servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979, alla data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981, nonchè abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 9.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì, alle condizioni da essi previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero. Il servizio prestato dovrà essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare competente.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

(*Immissione in ruolo del personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive*).

Il personale non docente incaricato delle carriere ausiliarie ed esecutive, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso, rispettivamente, nei ruoli delle carriere ausiliarie e nei ruoli delle carriere esecutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981, e agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità dei posti nei ruoli metropolitani.

È approvato.

L'articolo 15, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(*Immissione in ruolo del personale non docente incaricato della carriera di concetto*).

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto, che abbia prestato servizio con decreto del Ministro degli affari esteri nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbia prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fosse in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso nel ruolo della carriera di concetto del personale non docente della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982, a prescindere dalla disponibilità di posti nei ruoli metropolitani.

L'immissione in ruolo è disposta direttamente nei riguardi del personale non docente incaricato della carriera di concetto che era già in servizio alla data del 5 settembre 1978, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il restante personale non docente incaricato della carriera di concetto, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina di cui al precedente primo comma, l'immissione in ruolo è disposta previo superamento di un concorso riservato con sola prova orale, che sarà effettuato secondo le medesime modalità previste per il corrispondente personale non docente incaricato della carriera di concetto delle scuole metropolitane.

Il personale di cui al presente articolo è mantenuto in servizio fino alla nomina in ruolo.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi secondo, terzo e quarto non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme, nel testo trasmesso.

È approvato.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 16 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

NORME PER IL SERVIZIO ALL'ESTERO E PER IL RIENTRO NEL TERRITORIO METROPOLITANO

Art. 18.

(*Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo*).

Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale è collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo è disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora ciò non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure ciò sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni.

Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano può essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unità di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della decorrenza degli effetti dell'immissione stessa.

Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti già iscrit-

ti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.

Il rientro nel territorio metropolitano è obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facoltà per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilità di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia.

Il rientro obbligatorio è disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Il rientro è disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianità di servizio all'estero.

Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, è consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresì irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo.

Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale può scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverrà nell'ambito regionale.

La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato.

Le competenti autorità diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione.

Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale è stato svolto il periodo di prova.

Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorità diplomatica o consolare.

U L I A N I C H . Preannuncio che i senatori del gruppo della Sinistra indipendente si asterranno dalla votazione sul quinto comma dell'articolo 18 modificato dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi sesto, settimo, ottavo e nono non sono stati modificati.

Metto ai voti i commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

U L I A N I C H . Il gruppo della Sinistra indipendente dichiara di astenersi dalla votazione dell'articolo 18.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'arti-

colo 18 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 17 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(*Borsisti laureati*).

I borsisti laureati ed i titolari di borse o assegni di cui, rispettivamente, ai punti *d*) ed *f*) dell'articolo 58, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed i borsisti laureati vincitori di appositi concorsi indetti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano svolto, in tutto o in parte, la loro attività presso università estere, nonchè i borsisti ricercatori di cittadinanza italiana dell'Istituto universitario europeo di Firenze ed i lettori italiani presso università straniere nominati ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 maggio 1975, n. 327, hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 58, 59, 60, 61 e 62 del predetto decreto, purchè siano in possesso, per quanto attiene alla durata del servizio, dei requisiti prescritti dal citato articolo 58, primo comma, lettera *h*), per i lettori italiani presso università straniere, e secondo comma, per le restanti categorie; si applica altresì il disposto dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 58.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno titolo a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata. La domanda di partecipazione deve essere presentata presso l'università, e per la facoltà, nella quale hanno svolto in parte la loro attività nel territorio nazionale, ovvero, qualora detta attività sia stata svolta per intero all'estero, presso una università, e per una facoltà, di loro scelta.

È comunque valida la partecipazione alla prima tornata di giudizi di idoneità bandita in applicazione dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di coloro che, avendo i requisiti previsti dai precedenti commi, vi siano stati ammessi con riserva. Qualora il giudizio formulato in tale prima tornata sia stato negativo, coloro che vi abbiano partecipato potranno essere ammessi soltanto alla seconda tornata; nel caso, invece, di giudizio positivo, gli interessati sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari con la decorrenza prevista dal predetto decreto.

Il periodo di servizio trascorso all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 103, comma quindicesimo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(*Assistenti universitari dell'Istituto universitario europeo di Firenze*).

Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze hanno diritto all'inquadramento a domanda nel ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, previo giudizio di idoneità, secondo le modalità e con le procedure previste dagli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai fini di cui al precedente comma gli interessati hanno diritto a partecipare alla seconda tornata dei giudizi di idoneità e, in caso di esito negativo, ad una terza tornata.

La domanda di inquadramento di cui all'articolo 53 del predetto decreto potrà essere presentata al rettore di una sede universitaria, e per una facoltà di loro scelta. L'inquadramento avviene con le modalità di cui al predetto articolo 53.

Ad essi sono applicate, altresì, come già previsto dall'articolo 103 del medesimo predetto decreto, le disposizioni sul riconoscimento dei periodi di insegnamento svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

È approvato.

La rubrica relativa al Titolo IV e gli articoli 21 e 22, corrispondenti agli articoli 18 e 19 approvati dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 20 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(*Sostituzione di docenti temporaneamente assenti*).

I docenti temporaneamente assenti per non più di sei giorni nelle scuole italiane all'estero sono sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento fra gli insegnanti di ruolo già in servizio. Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite come ore soprannumerarie in conformità alle disposizioni vigenti in materia nel territorio metropolitano.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, di norma, anche alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 21 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(*Insegnamento di materie obbligatorie che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra*).

Nelle scuole statali di istruzione secondaria all'estero di ogni ordine e grado le ore di insegnamento di materie obbligatorie che non vengono a costituire cattedra o posto-orario sono ripartite fra gli insegnanti di ruolo già in servizio con abilitazione specifica od affine ai sensi del precedente articolo 23.

Le ore, così ripartite, eventualmente eccedenti l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono retribuite con le modalità di cui al precedente articolo 23.

È approvato.

La Camera dei deputati, prima dell'articolo 25, ha soppresso la partizione relativa al titolo V che, con la rubrica « Disposizioni finali », nel testo approvato dal Senato raggruppava gli ultimi articoli del disegno di legge.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame di detti articoli.

Do lettura dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 22 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(*Supplenze di insegnamento*).

Qualora non sia possibile provvedere ai sensi dei precedenti articoli 23 e 24, i presidi ed i direttori didattici possono conferire supplenze temporanee di insegnamento sulla base di apposite graduatorie compilate dai presidi o direttori didattici stessi ed approvate dalle competenti autorità consolari.

I supplenti sono retribuiti in relazione alle ore di servizio effettivamente prestato sulla base di una retribuzione determinata secondo il decreto del Presidente della Re-

pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiore a sei, salvo che nelle istituzioni di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

Metto ai voti i primi due commi nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo insieme, con le modificaizoni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26, corrispondente all'articolo 23 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 26.

(*Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale e non previste dall'ordinamento scolastico italiano*).

In mancanza di personale di ruolo possono essere affidati a personale straniero, in possesso dei requisiti prescritti dalle relative disposizioni locali, gli insegnamenti di materie obbligatorie nelle scuole italiane all'estero in base alla normativa dei paesi dove hanno sede le scuole stesse e non previste nell'ordinamento scolastico italiano.

Al personale di cui al comma precedente è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 24 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(*Personale non docente da assumere per speciali esigenze in aree geografiche particolari*).

Per speciali esigenze connesse a difficoltà linguistico-ambientali in particolari aree geografiche da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione e in mancanza di specifiche graduatorie, gli istituti italiani di cultura e le scuole statali all'estero possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, impiegati locali a contratto aventi una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti da utilizzare per mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie. Dette assunzioni dovranno essere disposte nel limite di un contingente, da determinare col suindicato decreto interministeriale, nell'ambito del quale saranno fissate le aliquote di personale da adibire rispettivamente a mansioni di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Il personale non docente comunque assunto e in servizio al 10 settembre 1980 con mansioni ausiliarie, esecutive e di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero può essere mantenuto in servizio allo stesso titolo in base al quale è stato assunto anche se ad esso non siano applicabili i precedenti articoli 15 e 17.

Al personale di cui ai commi precedenti è corrisposta una retribuzione annua determinata secondo i criteri di cui all'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni e con le integrazioni di cui agli articoli 2 e 29 della presente legge.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma modificati dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 27 nel suo insieme, con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 25 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

(*Legge regolatrice dei contratti*).

Il contratto di assunzione ed il rapporto di lavoro del personale di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge sono regolati dalla legge locale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 26 e dall'ultimo comma dell'articolo 27.

È approvato.

Gli articoli 29 e 30, corrispondenti agli articoli 26 e 27 approvati dal Senato, non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 31 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 31.

(*Norme comuni sulle immissioni in ruolo*).

Le disposizioni di cui al titolo II si applicano soltanto al personale, in possesso dei requisiti ivi prescritti, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 32, ugualmente aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 32.

(*Decorrenza del trattamento economico del personale docente immesso in ruolo*).

Al personale docente immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento economico di ruolo, ivi compreso l'assegno di sede, è corrisposto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

È approvato.

L'articolo 33, corrispondente all'articolo 28 approvato dal Senato, non è stato modificato.

Do lettura dell'articolo 34 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

(*Personale insegnante in servizio nei paesi in via di sviluppo*).

Le disposizioni della presente legge vengono estese, in quanto applicabili, anche al personale insegnante che presti servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

U L I A N I C H . I senatori del gruppo della Sinistra indipendente si astengono dalla votazione per l'ambiguità del testo dell'articolo, cui ho già fatto cenno in sede di discussione generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Do, infine, lettura dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 29 approvato dal Se-

nato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 35.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1982, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il primo comma modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 35 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

U L I A N I C H . Dichiaro di astenermi dalla votazione per le ragioni che ho già esposto nel mio intervento durante la discussione generale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1111-*B* nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1780 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI